



IL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal Maestro [REDACTED]

avverso il provvedimento sanzionatorio

con cui il Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Trentino ha applicato la sanzione dell'ammonizione scritta.

FATTO

il procedimento trae origine dal post pubblicato dal ricorrente in data 19 febbraio 2018 sul social-network denominato Facebook nel quale si leggeva "Prendermi la varicella a 34 e in piena stagione V fatto, grazie al bambino untore che me l'ha attaccata ... bisognerebbe per noi maestri far lezione con le divise della Nasa per essere minimamente protetti da tutti quei miliardi di germi e batteri che portano su ogni settimana i turisti da quelle città sempre più fogne".

Il Consiglio Direttivo del Collegio Maestri di Sci del Trentino (all'epoca organo competente con riferimento al procedimento disciplinare n.d.r.), in data 26 marzo 2018, previa audizione dell'interessato applicava al [REDACTED] la sanzione dell'ammonizione scritta.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente lamenta, al punto 1) la genericità del capo di incolpazione nonché la mancanza di motivazione.

Il motivo è infondato. Il Consiglio Direttivo del Collegio Trentino ha infatti sussunto il post, nella sua interezza, nelle norme deontologiche contestate specificamente al Maestro e, in particolare, gli art. 4, 9, 10 e 30 Codice Deontologico Professionale.

Per facilità di lettura si riportano le norme citate:

Art. 4: Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 9: Il comportamento del maestro di sci deve essere consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria anche al di fuori dell'esercizio professionale. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria a cui appartiene.

Art. 10: Il rapporto che si instaura tra il maestro di sci e l'allievo deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse l'allievo può revocare la scelta ed il maestro può recedere dall'incarico.

Art. 30: L'esercizio della professione da parte di maestri o scuole di sci deve essere gestito in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani.

Ciò posto non appare in alcun modo rilevabile la genericità del capo di incolpazione individuando lo stesso in modo chiaro la condotta (il post viene riportato nella sua interezza) ed indicando che le norme del codice di Deontologia Professionale ritenute violate.

A medesima conclusione porta l'analisi della motivazione con riferimento alla doglianza relativa ad una sua supposta mancanza: nel verbale 26 marzo 2018 il Consiglio direttivo procedeva alla disamina di tutti gli elementi di difesa introdotti con memoria difensiva dal ██████████ ritenendoli infondati; a pagina due del menzionato provvedimento, primo "RITENUTO" il relatore dà conto delle ragioni per le quali il post viene considerato in contrasto con le norme deontologiche richiamate con motivazione sufficiente e coerente e che in questa sede si ritiene di far propria. L'aver utilizzato i termini esatti di cui agli articoli ritenuti violati, per operare la sussunzione, lungi dal costituire un difetto di motivazione, rappresenta una corretta e del tutto legittima operazione esegetica.

Analogamente privi di fondamento sono i supposti motivi di inutilizzabilità del post in quanto "privato". Sul punto, basti osservare come sia stato accertato che il post, prima della sua rimozione, fu visualizzato da 15 persone e, soprattutto, va richiamata la recente pronuncia della V Sezione della Cassazione penale che, con la sentenza 22/02/2018 n° 8736, ha affermato il principio secondo cui la riproduzione di uno "screenshot" rappresenta una prova legale a tutti gli effetti, a prescindere dalla sua autenticazione. Quanto invece alla supposta illecita captazione, se è corretto affermare, come fa il ricorrente, che il Garante Privacy non ha affermato il carattere pubblico di post su profili privati, va però rilevato come la stessa Autorità abbia in più occasioni affermato che "non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di "amici", in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile, da "chiuso" ad "aperto" in ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque "amico" ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti (potenzialmente tutti gli utenti di Facebook)" (v. doc. web n. 6163649);

P.Q.M.

rigettati tutti i motivi di ricorso, conferma le statuizioni di cui al provvedimento impugnato.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 30 settembre 2019, dal Consiglio Nazionale di Disciplina nelle persone di:

Paolo Dell'Agnolo – presidente

Firmato digitalmente da:DELL'AGNOLO PAOLO
Data:15/10/2019 17:43:57

Daniele Mazzoleni – relatore



Firmato da
MAZZOLENI DANIELE

Francesco Mambretti – componente.

Depositata in segreteria in data _____.